

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

La Legge 13 del 1989, ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. La Legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha destinato specifici finanziamenti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati prevedendo uno stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. Forniremo di seguito una panoramica sulle condizioni per accedere a questi sussidi.

CHI HA DIRITTO

I disabili in possesso di una certificazione attestante un'invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno anche diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Inoltre:

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

GLI INTERVENTI

Le domande di richiesta di contributi riguardano solo gli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche.

I CONTRIBUTI

I contributi sono concessi per interventi su:

- immobili privati già esistenti in cui risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti
- immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.
- per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio)



Testa di Sole, opus sectile

- su immobili di cui il disabile sia proprietario o affittuario (es. all'interno di un appartamento).

Il contributo può essere erogato per realizzare:

- un solo intervento (es. realizzazione di una rampa)
- un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere un insieme di barriere che ostacolano la stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

I Comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Se non è possibile modificare

Qualora non fosse possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile i contributi possono essere concessi ugualmente per l'acquisto di attrezzature ("che, per loro natura risultino strettamente idonee") che permettano di raggiungere gli stessi obiettivi che si sarebbero perseguiti se l'opera fosse stata realizzabile (es. pedana, servoscala o della carrozzina montascale).

Viene concesso un unico contributo

- se di un unico intervento fruiscono più di un disabile
- quando si devono eliminare diverse barriere architettoniche nello stesso immobile che ostacolano la stessa funzione. (In questo caso occorre formulare un'unica domanda).

Vengono concessi più di un contributo per ogni opera necessaria

- se le varie barriere ostacolano diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile). In questo caso il disabile deve presentare una domanda per ciascuno degli interventi.

Casi particolari

1. Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti.

2. Qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.

LA DOMANDA

Il disabile (o chi ne esercita la tutela o la potestà) presenta la domanda di abbattimento delle barriere architettoniche. La domanda, in carta da bollo, deve essere indirizzata al sindaco del comune in cui si trova l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno.

Nel caso di pluralità di disabili potenziali fruitori dello stesso intervento, la domanda può essere formulata da uno o più di essi.

Non possono invece presentare la domanda soggetti diversi dal disabile, neanche coloro che affrontano materialmente la spesa e potrebbero essere i titolari del diritto ai contributi (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio). Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile, la domanda deve essere comunque sottoscritta dal disabile a conferma del contenuto e per adesione.

Un esempio

Il disabile presenta la domanda anche quando il contributo viene richiesto da un condominio. Il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa, sia esso il disabile che ha presentato la domanda o il familiare che ne esercita la tutela.

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda deve essere indicato il nome dell'amministratore.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

L'istanza deve contenere:

- la descrizione, anche sommaria, delle opere da prestare e della spesa prevista. Non è necessario un

preventivo né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto anche se, per opere di una certa consistenza, è consigliabile ricorrere ad un progettista.

Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

1. Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico. Deve attestare l'handicap del richiedente, precisando il tipo di patologia da cui è affetto, le difficoltà motorie che ne conseguono e se l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile venga riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL: si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).

2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

L'interessato deve inoltre dichiarare che l'intervento per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati né sono in corso di esecuzione. Si deve inoltre precisare se per le stesse opere gli siano stati concessi altri contributi.

Il disabile deve avere effettiva, stabile

ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire.

Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria;

Si perde inoltre il diritto al contributo se, dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori, si cambia dimora.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Quale contributo

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.

Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

La Legge 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo. Ciò ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla Circolare 1669/1989 nei termini che seguono:

- Spesa fino a 5 milioni di lire: contributo fino a copertura della spesa.

- Spesa da lire 5 milioni a lire 25 milioni: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 25 milioni (es. 10 milioni di spesa = 5 milioni + 1.250.000).

- Spesa da lire 25 milioni a lire 100

milioni: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i 25 milioni: (es. 90 milioni di spesa: 5 milioni + 5 milioni + 3.250.000)

Se la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa, cioè 13 milioni e 750 mila lire.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari all'effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente pagate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi senza una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Alcune Regioni (ad esempio Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto) hanno previsto ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere destinate all'eliminazione della spesa.